TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Penale

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DELL' UDIENZA MONOCRATICA DELL' 11 GIUGNO 2020

Il giudice,

visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in l. 24 aprile 2020 n. 27 e da ultimo modificato ad opera del d.l. 30 aprile 2020, n. 28;

rilevato che:

(1) ai sensi dell'articolo 83, comma 6, del d.l. 18/2020 «Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari ... adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie», «al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone»;

(2) ai sensi dell'articolo 83, comma 7, del d.l. 18/2020 «Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ... g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3»;

(3) ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del d.l. 18/2020 «Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 2020»;

(4) in attuazione delle norme sopra richiamate, con decreto n. 15 del 27 aprile 2020, il Presidente del Tribunale ha previsto il rinvio d'ufficio fuori udienza di tutti i procedimenti penali fissati tra l'11 maggio ed il 30 giugno 2020, ad eccezione dei seguenti procedimenti, che saranno invece oggetto di trattazione:

- «procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è prendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive»;
- «a prescindere da richiesta di parte, tutti i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari personali o di sicurezza»;
- «a richiesta di parte avanzata entro il termine inderogabile di tre giorni, esclusi festivi, prima dell'udienza fissata: a) i procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; b) i processi con misure cautelari reali, per i quali il giudice titolare, a fronte della richiesta ricevuta, fisserà l'udienza di trattazione in data anche

diversa da quella originariamente prevista tenendo conto dei criteri tabellari vigenti»;

- «procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p., ma solo previa apposita declaratoria da parte del giudice su richiesta di parte; il PM e i difensori interessati presenteranno tali eventuali istanze entro tre giorni prima della data se già fissata per l'atto»;

rilevato che i procedimenti fissati per l'udienza monocratica indicata in epigrafe non rientrano tra le ipotesi di cui il decreto presidenziale prevede la trattazione nel periodo che va dal 12 maggio al 30 giugno 2020, ad eccezione dei procedimenti nn. 6529/19 R.G.N.R. - 2253/19 R.G.DIB. e nn. R.G.N.R. 650/19 – R.G.DIB. 2094/19, in cui sono applicate misure cautelari personali, e del procedimento nn. 11809/16 R.G.N.R. – 5050/20 R.G.DIB., in cui pende misura cautelare reale e vi è stata richiesta di trattazione;

considerato che, pertanto, i procedimenti in questione, con le eccezioni sopra specificate, devono essere differiti ad altra data con decreto emesso fuori udienza;

ritenuto che la data di rinvio debba essere individuata tenendo conto delle obiettive e notorie condizioni di straordinario carico dei ruoli dibattimentali, che, per gli affari monocratici, vantano una pendenza media di 1200 affari;

P.Q.M.

dispone che l'udienza penale fissata per il giorno 11 giugno 2020 è rinviata d'ufficio, per gli stessi incombenti, al giorno 19 luglio 2021, con gli stessi orari fissati per ciascun processo, eccezion fatta per i procedimenti nn. 6529/19 R.G.N.R. - 2253/19 R.G.DIB., nn. R.G.N.R. 650/19 – R.G.DIB. 2094/19 e nn. 11809/16 R.G.N.R. – 5050/20 R.G.DIB., per i quali resta confermata l'udienza dell'11 giugno 2020, con gli stessi orari già fissati.

Per i procedimenti rinviati, si intendono sospesi nei limiti di legge i termini di prescrizione.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, nonché per la immediata comunicazione del presente decreto al P.M., al C.O.A. e alla Camera Penale in sede.

Tivoli, 8 giugno 2020

Il giudice

Giovanni Petroni

Giovanni Petroni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI 8.6.2020

(IL CANCELLIERE f.f.
MARIA RITA SORANO)